



**COMUNE DI MONTALDO  
TORINESE**

*Città Metropolitana di Torino*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E  
LO SVOLGIMENTO DEL "MERCATINO DEI  
PRODUTTORI AGRICOLI"**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 30/04/2025

## Sommario

|  |   |
|--|---|
| Art. 1 - Oggetto.....  | 3 |
| Art. 2 - Area Interessata .....  | 3 |
| Art. 3 - Orario di Svolgimento.....  | 3 |
| Art. 4 - Accesso Operatori.....  | 3 |
| Art. 5 - Espositori - Operatori Ammessi .....                              | 3 |
| Art. 6 - Dimensione e ubicazione posteggi .....                            | 4 |
| Art. 7 - Modalità di partecipazione .....                                  | 4 |
| Art. 11 - Deliberazione di Giunta Comunale per assegnazione posteggi ..... | 5 |
| Art. 12 - Rimandi di Legge .....   | 5 |
| Art. 13 - Entrata in vigore .....  | 5 |

### **Art. 1 - Oggetto**

Il presente Regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento del "Mercatino dei produttori agricoli", i quali si svolgeranno tutti i giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e domenica mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di ogni anno solare.

### **Art. 2 - Area Interessata**

L'area in cui si svolgerà il suddetto "Mercatino dei produttori agricoli" è situata presso l'area del Circolo Polisportivo. I "Banchi di vendita" saranno ubicati nell'area del campo da bocce, per un numero di postazioni non superiore a nove, con differenziazione per i seguenti periodi:

- Primavera/Estate:  
giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00;  
domenica dalle ore 9.30 alle ore 13.00;
- Autunno/Inverno:  
giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00;  
domenica dalle ore 9.30 alle ore 13.00.

### **Art. 3 - Orario di Svolgimento**

1. L'assegnazione dei posteggi sarà effettuata d'ufficio e l'orario di vendita è il seguente:
  - Primavera/Estate:  
giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00;  
domenica dalle ore 9.30 alle ore 13.00;
  - Autunno/Inverno:  
giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00;  
domenica dalle ore 9.30 alle ore 13.00.
2. Lo sgombero totale dell'area dovrà avvenire entro un'ora dall'ora di chiusura.

### **Art. 4 - Accesso Operatori**

L'accesso alle aree preposte allo svolgimento del "Mercatino dei produttori agricoli" è consentito solo ai produttori agricoli muniti di autorizzazione al posteggio rilasciata dal Comune di Montaldo Torinese.

### **Art. 5 - Espositori - Operatori Ammessi**

Si dà atto che possono partecipare:

1. Imprenditori agricoli che esercitano una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e

valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Gli imprenditori agricoli non possono comunque vendere prodotti NON propri, infatti i prodotti messi in vendita DEVONO derivare dalle proprie colture e non possono essere acquistati per poi essere a loro volta rivenduti.

2. Coltivatori diretti dei fondi agricoli non aventi la qualifica di "imprenditore agricolo";
3. persone che per esigenze personali e/o familiari coltivano appezzamenti di terreno anche molto piccoli, che comunque creano in alcuni periodi dell'anno delle eccedenze significative, le quali possono essere cedute a terzi in possesso di regolare certificazione DURC, Partita IVA e iscrizione C.C.I.A.A.).

#### ***Art. 6 - Dimensione e ubicazione posteggi***

1. I moduli dei posteggi standard avranno un ingombro di m 4,00 X 2,00 (L X P).
2. Gli spazi disponibili, saranno localizzati come previsto all'art. 2 del presente Regolamento.
3. La Deliberazione di Giunta Comunale dovrà contenere l'esatta planimetria dell'Area adibita a "Mercatino dei produttori agricoli" ed i relativi posteggi assegnati secondo i criteri stabiliti con il presente Regolamento.

#### ***Art. 7 - Modalità di partecipazione***

1. Potranno essere prese in considerazione le domande pervenute da parte delle persone residenti in Montaldo Torinese che abbiano i seguenti requisiti:
  - a. imprenditori agricoli;
  - b. coltivatori diretti dei fondi agricoli;
  - c. persone che per esigenze personali e/o familiari coltivano appezzamenti di terreno anche molto piccoli, che comunque creano in alcuni periodi dell'anno delle eccedenze significative, le quali possono essere cedute a terzi.
2. Il termine per la presentazione delle domande, di cui al punto precedente, è di 30 giorni precedenti a quello per il quale si vuole partecipare al suddetto "Mercatino dei produttori agricoli".
3. L'assegnazione delle postazioni sarà effettuata d'ufficio in base all'ordine cronologico di arrivo delle singole domande ritenute valide e registrate al protocollo del Comune di Montaldo Torinese.
4. L'ammissione all'iniziativa spetta esclusivamente al giudizio dell'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 8 - Diritti d'istruttoria**

Il richiedente è tenuto altresì al versamento dei diritti a titolo di spese per istruttoria.

#### **ART. 9 - Esenzioni pagamento TOSAP e TARI**

In relazione alle finalità della manifestazione, al fine di incentivare la partecipazione all'iniziativa, non è previsto il pagamento dell'occupazione del suolo pubblico e della tassa raccolta rifiuti.

#### **ART. 10 - Obblighi Vari**

1. I partecipanti si assumono l'onere di lasciare, al termine della giornata, il posteggio libero da eventuali rifiuti.
2. I partecipanti devono attenersi alle disposizioni impartite dal presente Regolamento.
3. I partecipanti devono attenersi alle norme del Codice della Strada, ed alle norme e disposizioni impartite secondo le vigenti leggi.
4. I partecipanti non potranno vantare diritti per le presenze passate o future al "Mercatino dei produttori agricoli".

#### ***Art. 11 - Deliberazione di Giunta Comunale per assegnazione posteggi***

Almeno quindici giorni prima dell'avvio del Mercatino dei produttori agricoli, saranno individuati i posteggi assegnati ai singoli produttori agricoli, con deliberazione da adottare dalla Giunta Comunale.

#### ***Art. 12 - Rimandi di Legge***

Per tutto quanto non espressamente stabilito con il presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia e nello specifico:

1. Leggi e Regolamenti Nazionali, Regionali, Provinciali;
2. Statuto Comunale;
3. Usi e consuetudini locali.

#### ***Art. 13 - Entrata in vigore***

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale e sarà depositato per quindici giorni consecutivi nella Segreteria del Comune ed Affisso all'Albo Pretorio.
2. Sono abrogate tutte le eventuali disposizioni Comunali che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.